



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07035 DEL DEP. GIACHETTI (res. n. 615 del 13 febbraio 2026)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine ad una addotta regressione nelle possibilità di contatto telefonico e nelle modalità di svolgimento dei colloqui, in presenza di figli minori, che avrebbero subito i detenuti di media sicurezza trasferiti dall'istituto di Milano *San Vittore* alla Casa di reclusione di Milano *Opera*, a seguito dell'incendio della terza sezione, si rappresenta quanto segue.

Prendendo le mosse dalla specifica vicenda oggetto dell'interrogazione, essa concerne il detenuto H.P., cittadino albanese, definitivo, in espiazione di un provvedimento di cumulo con fine pena fissato al 14 maggio 2029, trasferito il 17 ottobre 2025 presso la Casa di reclusione di Milano *Opera*, proveniente dalla Casa circondariale di Milano *San Vittore*, su disposizione del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia, per esigenze di sfollamento connesse al richiamato evento critico.

Quanto, nello specifico, ai rapporti del detenuto con la figlia minore nel periodo di detenzione presso l'Istituto penitenziario *San Vittore* (dal 4 dicembre 2024 al 17 ottobre 2025), risulta - alla luce delle informazioni acquisite dalla competente Articolazione (D.A.P.) di questo Dicastero - che egli fosse stato autorizzato dal

Direttore a effettuare colloqui telefonici con la figlia per un totale di una telefonata ordinaria e cinque telefonate supplementari a settimana, oltre alla fruizione di sei colloqui visivi ordinari e due colloqui visivi supplementari al mese.

In tale contesto, la Direzione della Casa di reclusione *San Vittore*, con ordine di servizio del 2 aprile 2024 in materia di corrispondenza telefonica, aveva disciplinato la concessione delle telefonate straordinarie/aggiuntive prevedendo un formale provvedimento a firma del Direttore o dei Direttori aggiunti (salva delega in urgenza), con possibilità di autorizzare una o più telefonate per tempo determinato, in relazione alle esigenze prospettate e al programma di trattamento individuale.

Per i detenuti con figli minori, era altresì prevista la possibilità di concedere telefonate aggiuntive sino a un massimo di una al giorno, in considerazione delle motivazioni addotte.

La medesima Direzione aveva inoltre diramato un avviso alla popolazione detenuta contenente la sintesi di tali disposizioni, adottate al fine di ripristinare gradualmente il regime ordinario delle telefonate, cui si era derogato in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid, e in conformità alla normativa penitenziaria.

Successivamente al trasferimento presso la Casa di reclusione di Milano *Opera*, la Direzione di quell'Istituto – considerato che l'emergenza sanitaria risultava conclusa da tempo e che si rendeva necessario riorganizzare la disciplina dei colloqui visivi, telefonici e in videochiamata tramite piattaforma TEAMS con familiari, conviventi e terze persone autorizzate – ha emanato un ordine di servizio in data 12 dicembre 2025, con decorrenza 12 gennaio 2026, anche a seguito dell'entrata in vigore, il 10 dicembre 2025, del d.P.R. n. 176/2025, recante modifiche al d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, fra l'altro, in materia di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati.

Prima dell'adozione di tale disciplina, la Direzione ha convocato le commissioni dei detenuti di tutti i circuiti, con esclusione dei soggetti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, per i quali la normativa richiamata non è applicabile.

Nel citato ordine di servizio è previsto che i detenuti e gli internati del circuito di media sicurezza possano effettuare sei colloqui visivi e/o videochiamate TEAMS al mese, della durata di un'ora, e sei telefonate della durata di dieci minuti, come da modifica dell'articolo 39 dell'ordinamento penitenziario introdotta dal d.P.R. n. 176/2025.

Per i detenuti o internati ristretti per uno dei delitti indicati nel primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, nei cui confronti operi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero è fissato in quattro colloqui visivi e/o videochiamate TEAMS al mese, della durata di un'ora, e in quattro telefonate, della durata di dieci minuti.

La stessa disciplina stabilisce, inoltre, che, qualora siano rappresentati e documentati motivi di urgenza o di particolare rilevanza, oppure quando la telefonata si svolga con prole di età inferiore ai dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto, il Direttore autorizzi, di norma, ulteriori due contatti, a scelta tra colloqui visivi, TEAMS o telefonici.

In tale cornice, per quanto direttamente riferibile alla situazione del detenuto H.P., risulta che lo stesso abbia richiesto e ottenuto l'autorizzazione a due telefonate straordinarie al mese, valorizzandosi la presenza di prole minore di anni dieci.

In aggiunta, lo stesso effettua colloqui con la figlia minore, di anni dieci, sia ordinari sia straordinari, anche tramite piattaforma TEAMS, senza che, allo stato, risultino lamentele in merito.

Tanto premesso, con riferimento ai profili evocati dall'interrogazione, si rappresenta che la disciplina adottata all'interno della Casa di reclusione di Milano *Opera* si colloca in un quadro di regolazione uniforme dei colloqui visivi, telefonici e in videochiamata, definito anche in relazione alle modifiche introdotte dal d.P.R. n. 176/2025 e alla conseguente rimodulazione delle modalità di contatto a seguito del superamento della fase emergenziale.

In tale prospettiva, il numero e la durata delle telefonate, nonché l'ampiezza dei colloqui visivi e/o in TEAMS, sono stati espressamente parametrati alla cornice regolatoria che richiama la modifica dell'articolo 39 dell'ordinamento penitenziario.

Nondimeno, la medesima disciplina contempla meccanismi di flessibilità, rimessi all'autorizzazione del Direttore, laddove siano rappresentati e documentati motivi di urgenza o di particolare rilevanza, e, specificamente, in presenza di contatti con prole di età inferiore ai dieci anni, prevedendo, di norma, ulteriori due contatti rispetto al regime base, anche mediante la scelta tra differenti canali di comunicazione (colloqui visivi, TEAMS, telefonici).

In tal modo, la regolamentazione del suddetto Istituto si orienta a evitare soluzioni rigidamente indifferenziate e ad assicurare, soprattutto nei casi che coinvolgono figli in età minore, la possibilità di incrementare i contatti, valorizzando l'esigenza di continuità relazionale e di mantenimento dei legami familiari.

Quanto, poi, al profilo concernente il criterio secondo cui, ai fini delle telefonate straordinarie, per "minori" si intenderebbe prole di età inferiore ai dieci anni, si rappresenta che tale indicazione è espressamente riportata nell'ordine di servizio adottato dalla Direzione della Casa di reclusione di Milano *Opera*, quale specificazione operativa nell'ambito della previsione che consente al Direttore, in presenza dei presupposti richiamati (urgenza, particolare rilevanza, trasferimento), di

autorizzare ulteriori due contatti e, in particolare, quando la telefonata si svolga con prole di età inferiore ai dieci anni.

Ne consegue che il riferimento all'età inferiore ai dieci anni attiene alla disciplina interna adottata dall'Istituto nell'esercizio delle prerogative organizzative e autorizzatorie attribuite alla Direzione nell'applicazione della regolamentazione dei contatti, così come declinata nell'ordine di servizio sopra richiamato.

Infine, con riguardo alle iniziative volte a dare concreta attuazione al principio di promozione e cura dei rapporti familiari, con particolare attenzione ai minori, si evidenzia che presso la Casa di reclusione di Milano *Opera* è stato previsto un sistema di accoglienza all'ingresso che, nel corso dell'ultimo mese, è stato reso ancor più efficiente grazie a lavori di manutenzione ordinaria negli spazi destinati all'ingresso dei familiari e nei servizi igienici, con particolare attenzione a quelli riservati ai bambini molto piccoli, nonché attraverso l'acquisto di nuovi arredi, giochi e fasciatoi.

Sono, inoltre, presenti una ludoteca e un'area verde.

All'interno del medesimo Istituto, opera attivamente anche l'associazione "Bambini Senza Sbarre", con progettualità dedicate ai minori e alla genitorialità, quali gruppi di parola il sabato, laboratori teatrali tra genitori e figli, colloqui individuali con i padri, il "telefono giallo" e la "Casa Gialla", struttura confiscata alla mafia e donata all'associazione, destinata a ospitare i nuclei familiari all'esterno in occasione della fruizione dei permessi premio; anche gli spazi interni riservati alle attività sono stati resi più accoglienti a seguito di lavori di manutenzione ordinaria.

In un'ottica di ulteriore implementazione, a decorrere dal mese di marzo, verrà sperimentato un prolungamento dell'orario dei colloqui visivi e l'apertura di una domenica al mese, valutandosi anche l'eventuale apertura pomeridiana.

Ne consegue che, nel caso in argomento, i contatti del detenuto con la figlia minore risultano autorizzati e concretamente fruiti secondo le modalità ordinarie e

straordinarie previste dalla disciplina vigente nell'Istituto, anche mediante la piattaforma TEAMS, e che l'organizzazione dei colloqui e degli spazi destinati ai minori è oggetto di interventi di miglioramento e di iniziative progettuali specificamente orientate al sostegno della genitorialità e alla tutela della relazione familiare.

Non trova, pertanto, alcun fondamento la lamentata regressione nel trattamento penitenziario riferita nell'atto di sindacato ispettivo.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)